

Dott.ssa Anna Cacciola

Medico Competente

**AGGIORNAMENTO E PROCEDURE RELATIVE
ALLA GESTIONE EPIDEMIA COVID 19 NEI
LUOGHI DI LAVORO**

22.08.2020

AGGIORNAMENTO E PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE EPIDEMIA COVID 19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Le conoscenze scientifiche relative alla pandemia da SARS-CoV-2 sono in continua evoluzione ed è necessario effettuare aggiornamenti riguardo la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Preservare i lavoratori dal contagio nei luoghi di lavoro significa non solo tutelare la loro salute, ma anche far sì che essi non costituiscano un fattore di rischio per i propri familiari o in genere per i terzi.

Protocollo di sicurezza anti-contagio

In accordo con il Governo il 14 marzo 2020 associazioni sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile 2020; in sintesi, le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori:

- Informazione
- Accesso alla sede di lavoro
- Igiene in azienda
- Spazi comuni e spostamenti
- Caso sintomatico in azienda
- Medico competente e RLS.

Gestione e mantenimento dei protocolli di sicurezza anti-contagio

I protocolli di sicurezza anti-contagio hanno la duplice finalità di garantire adeguati livelli di protezione per i lavoratori e di scongiurare una eventuale chiusura, in caso di diffusione del contagio al suo interno.

Le indicazioni seguenti riportano i contenuti salienti del cosiddetto Protocollo Condiviso del 14/04/2020

- La riapertura delle attività produttive è stata programmata utilizzando uno strumento di valutazione appositamente predisposto dall'INAIL e basato sui parametri di esposizione, prossimità ed aggregazione. Le indicazioni fornite da INAIL devono essere contestualizzate nelle singole realtà produttive con il fondamentale contributo del Medico Competente (MC);
- La fase di ripresa prevede il rientro di un numero di lavoratori limitato e solo progressivamente crescente, in correlazione ad un riavvio selettivo di singoli reparti o funzioni aziendali;
- I lavoratori devono essere informati e formati sulle misure di prevenzione adottate e sulle corrette modalità di utilizzo e di smaltimento dei presidi di protezione (mascherine, guanti). Fondamentale, inoltre, sarà la responsabilizzazione dei lavoratori, opportunamente informati, in merito all'obbligo di rimanere a casa in isolamento in caso di comparsa di sintomatologia sospetta (febbre > 37,5°C) e di contattare prontamente il Medico di Medicina Generale (MMG) e le Autorità Sanitarie. Appare necessario

predisporre protocolli operativi per la gestione di casi sintomatici durante l'orario di lavoro e collaborare con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per la ricerca dei contatti di lavoratori sospetti o confermati COVID 19 positivi. Fondamentale la sanificazione degli ambienti frequentati dal caso sospetto o confermato.

- La riorganizzazione prevede una rimodulazione delle turnazioni, con definizione di un numero massimo di persone nello stesso ambiente di lavoro e favorendo orari di ingresso ed uscita scaglionati;
- Importanti misure di prevenzione sono: il rispetto della distanza interpersonale massima possibile (almeno 1 metro), un uso estensivo della mascherina chirurgica ed il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica.
- La necessità di lavorare ad una distanza inferiore ad un metro deve essere preliminarmente valutata, è considerata una modalità non ordinaria, impone l'uso degli strumenti di protezione e deve riguardare il numero strettamente necessario di lavoratori. Nell'ambito dell'attività impiegatizia è necessario ridurre al minimo la presenza degli operatori negli uffici comuni ed è necessario limitare anche il numero di persone presenti alle riunioni ed ai corsi di formazione, prediligendo l'utilizzo di strumenti informatici (videoconferenze);
- Si deve sempre porre attenzione, nell'analisi dei protocolli di sicurezza anti-contagio, la gestione degli spazi comuni (bagni, archivi, ascensori).
- Tra gli strumenti di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere frontali) vanno annoverate anche le schermature rigide interponibili tra i lavoratori. Particolare attenzione va posta alla possibilità che i presidi, se utilizzati scorrettamente, possono essere una fonte di infezione. Si ricorda: a) l'inutilità di utilizzare mascherine e facciali mantenendo la barba; b) la loro efficacia diminuisce con l'uso; c) il divieto di togliere questi presidi (p.e. bere, mangiare) senza sostituirli; d) la necessaria cura per evitare che le mani, alla rimozione dei presidi, si possano contaminare nel toccarne la parte anteriore; e) l'importanza dell'immediato smaltimento dei presidi da attuarsi con procedure corrette e con successivo lavaggio delle mani; f) le mascherine non possono essere di tipo civile (di solo tessuto) ma di tipo medico e che, per deroga legislativa, possono non avere la marcatura CE, pur dovendosi verificare la scheda tecnica; l'uso delle mascherine deve essere continuo durante l'attività di lavoro promiscua con altri lavoratori; g) l'utilizzo dei guanti, ove necessari, non deve indurre ad attenuare la più rigorosa osservanza delle misure di igiene delle mani. Estrema importanza infine va posta sulla l'opportunità assoluta di abbandonare l'abitudine tabagica;
- La ripresa delle attività produttive deve essere preceduta da un intervento di sanificazione, mentre i successivi devono avere cadenza in rapporto al rischio dell'attività svolta;
- Le mascherine ed eventuali altri strumenti di protezione individuale monouso necessari per il Covid-19 andrebbero raccolti separatamente in contenitori adeguati;
- Pur consapevoli della incerta efficacia della rilevazione all'ingresso in azienda della temperatura corporea, tale misura risulta necessaria anche come ulteriore occasione quotidiana di informazione breve e di deterrenza per i soggetti, che pur lievemente sintomatici (presenza di mal di gola, alterazione del gusto o dell'olfatto), si rechino al lavoro. Il valore legale è di 37,5°C;

- Una particolare enfasi deve essere posta riguardo alle misure di aerazione periodica degli ambienti, di controllo dei ricambi d'aria e di verifica della salubrità dei sistemi di condizionamento dell'aria;
- L'utilizzo promiscuo di qualunque oggetto presente nell'ambiente di lavoro deve essere ridotto al minimo indispensabile, deve prevedere l'utilizzo di guanti e comportare l'igienizzazione dell'oggetto da parte dell'ultimo utilizzatore;
- Pulizia e disinfezione di apparecchiature, attrezzature e strumenti, deve essere affidata al lavoratore che le utilizza e deve essere eseguita a ogni fine turno lavorativo;
- I lavoratori addetti alle pulizie (collaboratori scolastici) vanno considerati a rischio di contagio e come tali protetti con gli appropriati DPI, differenziando la tipologia della protezione respiratoria a seconda delle attività (sempre guanti e camice; FFP2 ed eventualmente visiera per gli addetti alla sanificazione e mascherina chirurgica per gli addetti alle pulizie; copri-calzari negli ambienti che lo richiedono). L'uso della FFP2 andrà comunque previsto in caso di intervento di pulizia e sanificazione di ambienti ove ha soggiornato un soggetto Covid positivo;
- Occorre effettuare periodici interventi di formazione per la verifica della corretta adozione delle procedure progettate e dell'uso degli strumenti di protezione personale.

Sorveglianza sanitaria ai sensi dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008

La Sorveglianza Sanitaria all'interno dell'Istituzione Scolastica è regolamentata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Tale incarico spetta al Medico Competente che in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione, svolge l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi in cui ricorre l'obbligo.

Casi in cui si rende necessaria la sorveglianza sanitaria in ambito scolastico

- 1. l'uso del **videoterminale per più di 20 ore settimanali** (art. 176 D.Lgs. 81/08) al netto delle interruzioni che non ne prevedono l'uso (personale amministrativo);
- 2. esposizione a **rumore e vibrazioni** (D.Lgs 81/08) per il personale che opera nei laboratori di meccanica e negli Istituti Agrari;
- 3. esposizione ad **agenti chimici pericolosi** (art. 229 D.Lgs. 81/08) che determinano un rischio non irrilevante per i docenti e tecnici che operano in laboratorio di chimica, meccanica, arte, restauro, azienda agraria, oreficeria;
- 4. **movimentazione manuale di carichi** (art. 168 D.Lgs. 81/08) per i collaboratori scolastici e docenti della Scuola dell'infanzia, l'assistente tecnico di meccanica, di saldatura, l'addetto all'azienda agraria in un Istituto agrario;
- 5. **rischio potenziale di tipo biologico** (l'attività lavorativa nella **scuola** non è riportata nell'Allegato XLIV del DLgs 81/08, pur tuttavia, negli Asili Nido e nelle **Scuole** dell'Infanzia, il **Rischio Biologico** può porsi come **potenziale** pericolo connesso all'assistenza ai bambini, in relazione a possibili contatti con materiali **biologici**) per gli insegnanti ed ausiliari degli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole

- ove vi sia assistenza diretta ad alunni diversamente abili ivi compresi i rischi legati alla movimentazione degli alunni/assistiti;
- rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.

Sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

DL n. 104 del 14.08.2020

L'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto l'avvio della "sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

Il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*", pubblicato da INAIL il 23/04/2020, ha definito, nella sorveglianza sanitaria eccezionale, i soggetti "fragili", intendendo, con tale definizione, le lavoratrici e i lavoratori di età superiore ai 55 anni, ovvero di età inferiore ai 55 anni con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbidità con l'infezione avrebbero potuto influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

Tutti i lavoratori in servizio presso le Istituzioni Scolastiche che ritenevano di essere in condizioni di fragilità, hanno avuto la facoltà di richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente, secondo il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale. Il Giudizio di Idoneità per i suddetti lavoratori ha previsto una serie di precauzioni, compresa quella di poter svolgere l'attività lavorativa in modalità agile.

Il DL n. 104 del 14.08 2020, art. 32, comma 4, dispone quanto segue: "*Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*".

Il suddetto DL n.104 abolisce pertanto la possibilità di effettuare, per i lavoratori definiti fragili, l'attività lavorativa in modalità agile (ad es. didattica a distanza per i docenti e attività amministrativa da remoto, dal proprio domicilio, per il personale amministrativo); il DL inoltre abolisce l'art. 26 del DL 17.03.2020, che prevedeva delle precise tutele sanitarie ai lavoratori fragili prevedendo l'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero; tale disposizione è rimasta in vigore fino al 31 luglio 2020.

In atto i lavoratori fragili o chi assiste familiari in stato di gravità, possono ricorrere esclusivamente al trattamento ordinario previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di malattia e di congedi previsti dalla legge 104/92. A partire dal prossimo 1 settembre 2020, i docenti che hanno fruito, durante gli Esami di Stato 2020, delle tutele di essere stati riconosciuti come "lavoratori fragili", dovranno riprendere regolare servizio presso l'istituto scolastico di appartenenza.

Alunni fragili

Il protocollo di sicurezza prevede che alla riapertura dell'anno scolastico, dovrà essere presa in considerazione la presenza di "alunni fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni di salute degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in accordo con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale ed il Pediatra/Medico di Famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Proroga stato di emergenza - Misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In concomitanza con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 15 ottobre 2020, fissata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, il Governo, con decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, ha contestualmente prorogato alla medesima data del 15 ottobre p.v. l'efficacia di una serie di disposizioni e di misure già adottate in precedenza per contrastare e contenere la diffusione del virus.

Tra quelle aventi maggiore rilevanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si segnalano le seguenti:

- la possibilità da parte del Governo di continuare ad adottare nuovi DPCM che estendano o modifichino le misure vigenti, da ultimo quelle previste dal DPCM 11 giugno 2020, la cui efficacia era stata prorogata al 31 luglio dal successivo DPCM 14 luglio 2020 e che ora viene ulteriormente prorogata per un periodo massimo di 10 giorni dal decreto-legge 83/2020, in attesa dell'emanazione di un prossimo DPCM. Si ricorda che tra queste misure rientra l'obbligo per le attività produttive industriali e commerciali di rispettare i contenuti dei protocolli di sicurezza;
- l'assimilazione delle mascherine chirurgiche a dispositivi di protezione individuale, con la possibilità di continuare ad utilizzare le stesse in ambito lavorativo per contenere il diffondersi del contagio;
- la possibilità di continuare a produrre, importare ed immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, previa validazione delle stesse da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Inail.

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia (rapporto ISS COVID 2 - n.58/2020)

Il rapporto «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia» messo a punto da Istituto Superiore della Sanità, prevede che siano i genitori ad avvisare il pediatra o il medico di famiglia quando un alunno mostra sintomi sospetti da Coronavirus.

Il coinvolgimento diretto delle famiglie riguarda anche «il controllo della temperatura corporea del bambino a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola». Alle scuole e ai servizi educativi dell'infanzia viene raccomandato di identificare dei referenti scolastici per Covid-19 adeguatamente formati.

Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che venga isolato in un'area apposita, sia assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che i genitori vengano immediatamente avvisati. Una volta riportato a casa (nel più breve tempo possibile), i genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta o il

Medico di Famiglia, che deciderà se è necessario contattare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) per l'esecuzione del tampone.

Qualora il test dovesse risultare positivo, il referente scolastico fornirà al Dipartimento di Prevenzione (DdP) della Asl di appartenenza i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con l'allievo risultato positivo al tampone nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi.

Verranno inoltre eseguite «indagini sull'identificazione dei contatti e il Dipartimento di Prevenzione valuterà le misure più appropriate da adottare tra cui la quarantena (14 giorni dal giorno dell'ultimo contatto con l'alunno), per i compagni di classe gli insegnanti e i contatti stretti. Le aule dovranno essere sanificate

L'alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione verificata da due tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.

Secondo gli esperti che hanno collaborato al documento, è «necessario approntare un sistema flessibile per la gestione delle assenze per classe utile per identificare situazioni anomale per esempio attraverso il registro elettronico». Un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) viene considerato "sospetto" ed il referente scolastico deve avvisare la Asl; se un'intera classe viene posta in quarantena si attiva la didattica a distanza per gli allievi ed i professori afferenti a quella classe.

Per i bambini che frequentano i servizi educativi dell'infanzia, viene raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i piccoli che per gli educatori) poiché a quell'età vi sono delle peculiarità didattico-educative che non rendono possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore.

Un capitolo a parte viene dedicato al sistema di comunicazione tra scuole e Servizio Sanitario Nazionale. I dipartimenti di prevenzione dovranno identificare figure professionali (assistenti sanitari, infermieri, medici) che supportino la scuola e i medici curanti e che possano fungere da riferimento per un contatto diretto con il dirigente scolastico e il medico che ha in carico il paziente. Per gli operatori scolastici si prevede che nel caso di sintomi, vengano allontanati dall'istituto per rientrare al proprio domicilio e contattare il medico curante.

Il documento sulla riapertura della scuola sottolinea come sia difficile stimare al momento quanto la riapertura delle scuole possa incidere su una ripresa della circolazione del virus in Italia. «Non è noto quanto i bambini, prevalentemente asintomatici, trasmettano Sars-CoV-2 rispetto agli adulti. Questo non permette una realistica valutazione della trasmissione di Sars-CoV-2 all'interno delle scuole nel contesto italiano».

Test sierologici

In assenza della cosiddetta "immunità di gregge" o che sia sviluppato un vaccino, e probabilmente anche ove non sia disponibile una terapia precoce ed efficace, il rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio dovrà continuare ad essere rigoroso ed integrale.

Il Ministero della Salute, con circolare 8722 del 7 agosto 2020, ha fornito indirizzi operativi per l'esecuzione – gratuita e su base volontaria – dei test sierologici (IgG e IgM) sul

personale docente e non docente operante: nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria (statali, non statali, private e paritarie) nonché negli Istituti di istruzione e formazione professionali.

L'ASL raccoglierà, quotidianamente, i dati dei soli test positivi, nonché degli esiti dei tamponi conseguentemente eseguiti, e li comunicherà alla Regione, la quale, sempre quotidianamente, li trasmetterà all'Istituto Superiore di Sanità.

I test sierologici sul personale scolastico saranno eseguiti dai Medici di Medicina Generale (MMG), a partire dal 24 agosto 2020 e sino ad una settimana prima che inizino le attività didattiche.

Qualora si sia sprovvisti di MMG, il test ben potrà essere eseguito presso l'ASL (Dipartimento di Prevenzione) competente per territorio. Per il personale che entrerà in servizio ad anno scolastico iniziato, i test saranno eseguiti prima dell'entrata in servizio.

I MMG conferiranno all'ASL di afferenza gli esiti dei test eseguiti al personale scolastico, affinché questa proceda alla loro aggregazione per genere e fascia d'età e contestuale comunicazione alla Regione che, a sua volta, li trasmetterà all'ISS mediante un'apposita piattaforma informatica.

Qualora il docente risultasse positivo al test sierologico, questi sarà sottoposto al test molecolare (tamponi) presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, non oltre le 48 ore dall'esito (positivo) del test sierologico.

I dati relativi ai tamponi positivi eseguiti dai Dipartimenti di Prevenzione dell'ASL saranno trasmessi quotidianamente alla Regione, che provvederà ad inoltrarli all'ISS.

Si ricorda che in attesa dell'esito del tampone nasofaringeo la persona interessata è tenuta a rimanere in isolamento domiciliare.

Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19

Il quadro normativo cui occorre fare riferimento si basa principalmente su due disposizioni normative che disciplinano, rispettivamente, la **salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/2008)** e la **responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato (D.L.vo 231/2001)**.

L'inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro potrebbe determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità civile e penale. Tale responsabilità è prevista dal DPCM 26 aprile 2020 e della circolare n. 13/2020 dell'INAIL.

- 1) Premessa
- 2) Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

1 Premessa

Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una **posizione di garanzia** che discende in primo luogo dall'**art. 2087 c.c.**

La normativa nazionale di riferimento è il **D.Lgs. n. 81/2008** (T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro) la quale coordina, all'interno di un unico testo, tutte le norme in materia di **salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro** e stabilisce una serie di interventi da osservare per il **miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori**.

L'infezione da coronavirus rientra nell'ambito delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, è meritevole di **copertura Inail** per gli assicurati che la contraggono "*in occasione di lavoro*". Lo stabilisce il **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020**, cd "Decreto Cura Italia" all'art. 42 comma 2 nonché la **circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020**.

Ad indicare nel dettaglio quali siano le misure per il contrasto al contagio da coronavirus è intervenuto, infine, l'**articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020**, che impone a tutte le imprese, che non hanno sospeso la propria attività, comprese le scuole, di osservare il "*protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro*", sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020.

Tale documento impone, in primo luogo, in capo al datore di lavoro, un obbligo di informazione, *attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità; deve inoltre prevedere una serie di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro (mettendo anche a disposizione degli erogatori di disinfettante)*, deve predisporre la gestione di eventuali persone sintomatiche e la sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

2 Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

La mancata osservanza di una delle norme sopra citate è già sufficiente a determinare in capo al Datore di Lavoro una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.

Il Datore di Lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche, infatti, è punibile ai sensi dell'art. 40 c. 2 cp.; è questo un reato omissivo improprio, o reato commissivo mediante omissione. Tale condotta acquisisce rilevanza causale solo in riferimento a quei soggetti che rivestono una posizione di garanzia, ovvero hanno l'obbligo di evitare il verificarsi del fatto giuridico, in virtù della particolare relazione che li lega al bene giuridico. Quindi solo

qualora l'agente abbia un obbligo giuridico di impedire l'evento, si ha una corrispondenza tra il non impedire e il cagionare.

Nello specifico, il Datore di Lavoro risponde del reato di lesioni di cui all'[art. 590 c.p.](#) (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni, procedibile a querela), oppure di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte, oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.). Per quanto concerne quest'ultima aggravante, nei delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 c.c. che impone al Datore di Lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Per quanto riguarda, poi, l'onere della prova, la circolare n. 13/2020 dell'INAIL chiarisce che in linea generale *“Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. Ad una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.*

Per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l'attività lavorativa stabilendo l'onere della prova a carico dell'assicurato.

L'assicurazione Inail ha effetto anche per i casi di infortunio in itinere in cui rientrano gli incidenti da circolazione stradale, a prescindere dal mezzo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro, ed i contagi avvenuti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in base alla valutazione medico-legale.

Considerando, inoltre, che il periodo di tempo che intercorre tra il contagio ed il manifestarsi dei sintomi può arrivare fino a 14 giorni, risulta estremamente difficile sostenere per il

lavoratore che il luogo del contagio possa essere individuato con certezza all'interno della sede di lavoro.

A causa della virulenza della malattia, infatti, sarebbe difficile escludere altre possibili cause di contagio quali la vicinanza ad altre persone positive nei luoghi di aggregazione necessaria come supermercati o mezzi pubblici o altrimenti il contatto con familiari conviventi contagiati.

Al datore di lavoro è sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità o, per contro, sostenere che nei giorni prossimi all'ipotizzato contagio, il dipendente non abbia sempre e con rigore osservato le precauzioni imposte quali l'uso della mascherina o il distanziamento sociale di almeno metri uno.

Appare quindi molto difficile per il lavoratore fornire la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.) e corroborare la tesi della colpevolezza del Datore di Lavoro escludendo con sufficiente certezza l'esistenza di altre cause di contagio esterne alla responsabilità datoriale.

L'eventuale contagio da coronavirus all'interno del luogo di lavoro non esenta il Datore di Lavoro dal risarcimento del danno anche in sede civilistica, ai sensi dell'art. 2043 cc ed il riparto dell'onere della prova è anche in questo caso a carico del danneggiato il quale deve provare il nesso di causalità fra l'evento dannoso di cui chiede il risarcimento e la condotta attiva o omissiva del Datore di Lavoro.

Consigli relativi alle precauzioni da adottare sul luogo di lavoro per il personale scolastico

Docenti di scuole superiori

- Mantenere il distanziamento sociale di almeno metri uno (uno);
- Uso di mascherina chirurgica quando non è possibile rispettare il distanziamento sociale di almeno metri uno (1); si consiglia, dopo un'ora continuativa di adozione di mascherina, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;
- Durante l'attività in classe, effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale, anche nella stagione invernale;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Docenti di scuole dell'infanzia e primaria

Considerando la difficoltà per tali docenti di mantenere il distanziamento dai piccoli allievi, si consiglia:

- adozione di mascherina chirurgica e visiera parafiato; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, e rimuovere la mascherina e la visiera per qualche minuto e respirare liberamente;
- Durante l'attività in classe, effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale, anche nella stagione invernale;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Docenti di scuole di ogni ordine e grado che seguono allievi con disabilità

- adozione di mascherina chirurgica e occhiali paraschizzi; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, e rimuovere la mascherina e gli occhiali per qualche minuto e respirare liberamente;
- adozione di guanti in nitrile nei casi in cui si determina contatto con liquidi biologici dell'allievo disabile;
- durante l'attività in classe, effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale, anche nella stagione invernale;
- lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Collaboratori scolastici

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno metri uno (1);
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti;
- Adozione, durante le attività di pulizia dei locali, di mascherina chirurgica, di guanti in nitrile e camici (monouso o lavabili) impermeabili.
- Se attività di sanificazione dei locali con macchinari che generano aerosol, oltre alle precauzioni soprariportate, adozione di visiere parafiato e calzari e mascherine FFp2 (mascherine ad elevata capacità filtrante).

Collaboratori scolastici in caso di attività di assistenza ad allievi con disabilità:

- adozione di mascherina chirurgica (mascherine FFp2 nei casi di assistenza di allievi disabili che emettano aerosol con gli atti respiratori) e visiera frontale;
- adozione di guanti in nitrile nei casi in cui si determina contatto con liquidi biologici dell'allievo disabile;
- lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Personale amministrativo

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno metri uno (1);
- Effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale della stanza, anche nella stagione invernale;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Personale amministrativo adibito ad attività di front-office (ricevimento pubblico esterno)

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto liberamente;
- Adozione di barriere parafiate sia frontali che laterali; i setti in plexiglass o vetro vanno disinfettati, con soluzioni a base di alcool o di altre molecole ad attività microbica, dopo ogni singolo colloquio con persone esterne alla scuola; durante quest'ultima attività, indossare guanti in nitrile;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno metri uno (1)
- Effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale, anche nella stagione invernale;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

NOTA:

Le misure precauzionali richieste o messe in atto potranno/dovranno progressivamente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni fornite dalle Istituzioni Nazionali e Regionali, dall'OMS e dagli esperti del settore.

Dott.ssa Anna Cacciola

Medico Competente

22.08.2020

